



Berna, 15 maggio 2008

Rapporto del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla situazione in materia di lotterie e scommesse

1. Mandato e situazione iniziale

Dopo la revisione totale della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52), il 4 aprile 2001 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a revisione totale anche la legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51). Secondo il Consiglio federale, la nuova normativa doveva tener conto del mutamento di valori nell'ambito del gioco d'azzardo, del progresso tecnico, e della crescente apertura e dell'internazionalizzazione del mercato in tale settore. Le nuove regole dovevano inoltre tutelare i giocatori dai possibili rischi e dalle conseguenze nocive del gioco d'azzardo, prestando nel contempo attenzione alle esigenze finanziarie delle collettività pubbliche. Il DFGP ha pertanto incaricato una commissione peritale, composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, di elaborare un avamprogetto e un rapporto esplicativo. La commissione ha rilevato diverse lacune legislative nella vigente normativa in materia di lotterie e ha quindi proposto una revisione totale della legge¹.

L'avamprogetto inviato in consultazione dalla commissione peritale alla fine del 2002 è stato accolto in maniera prevalentemente critica. I Cantoni, le società di lotterie e i beneficiari si sono decisamente schierati per il mantenimento della vigente legge sulle lotterie e per il monopolio di fatto in materia di lotterie detenuto dai Cantoni².

Il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere provvisoriamente la revisione della legge sulle lotterie. Tale decisione è stata presa in seguito a una richiesta formulata dalla Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie (di seguito: Conferenza specializzata), che si è impegnata a colmare rapidamente, mediante una convenzione (concordato) intercantonale, le lacune esistenti in materia di lotterie e scommesse. Inizialmente la Conferenza specializzata aveva previsto l'entrata in vigore del concordato al 1° gennaio 2006. Nello stesso tempo il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di presentare un rapporto

¹ Cfr. rapporto esplicativo del 25 ottobre 2002 relativo all'avamprogetto di legge federale sulle lotterie e le scommesse

(<http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesezt.html>).

² Cfr. compendio dei risultati della procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sulle lotterie e le scommesse, giugno 2003
(<http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/lotteriegesezt.Par.0009.File.tmp/ve-ber-i.pdf>).



entro l'inizio del 2007, al fine di stabilire se le misure previste dai Cantoni per correggere le lacune esistenti fossero sufficienti o se occorresse proseguire con la revisione di legge.

Con una nota informativa del 27 novembre 2006, il DFGP ha informato il Consiglio federale che la Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione³ (di seguito: concordato; vedi allegato 1) era entrata in vigore soltanto il 1° luglio 2006, ossia sei mesi più tardi del previsto. Contemporaneamente il DFGP ha comunicato al Consiglio federale che i nuovi organi intercantionali (Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse, Commissione intercantonale di ricorso) non sarebbero stati operativi prima dell'inizio del 2007, e intendeva pertanto differire di un anno, ossia fino all'inizio del 2008, la presentazione del rapporto sulla situazione in materia di lotterie e scommesse.

Nel giugno 2007 il capo del DFGP e i rappresentanti della Conferenza specializzata hanno convenuto che era ancora troppo presto per valutare l'efficacia delle misure adottate dai Cantoni ed era pertanto opportuno redigere soltanto un rapporto succinto. I Cantoni avevano anche auspicato uno scambio di opinioni tra la Conferenza specializzata, la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG). È stato organizzato un primo incontro tripartito, condotto dal direttore dell'UFG. In vista dell'elaborazione del rapporto, la Conferenza specializzata è stata inoltre invitata a presentare all'UFG un parere contenente le informazioni e le valutazioni che riteneva rilevanti per l'analisi della situazione. La Conferenza specializzata e la Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse hanno presentato ciascuna un rapporto (vedi allegati 2 e 3)⁴.

In seguito a numerosi interventi parlamentari, il Consiglio federale ha avuto occasione di esprimersi in merito alla revisione della legge sulle lotterie⁵. Il Governo ha af-

³ Cfr. convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (allegato 1).

⁴ Cfr. Conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie, Rapporto intermedio del 30 settembre 2007 [Zwischenbericht vom 30. September 2007 über die Umsetzung der zugesicherten Massnahmen zur Sistierung des Bundesgesetzes Lotterien und gewerbsmässige Wetten vom 8. Juni 1923] (allegato 2).

Cfr. *Rapport d'activité intermédiaire 2007 à l'attention de l'Office fédéral de la justice du 18 septembre 2007* (allegato 3).

⁵

- Iv. pa. Studer: Revisione della legge sulle lotterie (04.437);
- I. Brändli: Legge sulle lotterie. Revisione (04.1021);
- I. Baumann: Abusi e mancanza di trasparenza in materia di lotterie (04.1054);
- I. Aeschbacher: Lotterie e scommesse. Inconvenienti (04.1067);
- Mo. Commissione degli affari giuridici CN: Legge sulle lotterie. Revisione parziale (04.3431);
- Ip. Hess: Giochi televisivi: quiz o lotterie? (04.3767);
- Iv. pa. Menétrey-Savary: Vizio del gioco e dipendenza. Misure di prevenzione (05.422);
- I. Bruderer: Scandalo scommesse nel calcio. Regolamentazione nella legge sulle lotterie? (05.1025);
- Ip. Bruderer: Scommesse sportive: zona grigia (05.3113);
- Po. Zisyadis: Imposta alla fonte (05.3330);



fermato in particolare di seguire con attenzione sia lo sviluppo tecnologico in questo campo e i suoi effetti sul gioco d'azzardo sia l'evoluzione sul piano giuridico, segnatamente su scala europea, specificando che avrebbe deciso come procedere dopo aver preso atto del rapporto del DFGP.

2. Misure dei Cantoni

Come promesso, la Conferenza specializzata ha fatto elaborare un concordato, entrato in vigore il 1° luglio 2006 dopo l'adesione di tutti i Cantoni. Il concordato mira ad un'applicazione uniforme e coordinata del diritto sulle lotterie, alla protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive delle lotterie e delle scommesse e all'impiego trasparente dei proventi delle lotterie e delle scommesse nel territorio dei Cantoni firmatari. Gli organi del concordato sono la Conferenza specializzata, la Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse e la Commissione intercantonale di ricorso. La Conferenza specializzata ha funzioni di alta vigilanza ed è incaricata di definire un indirizzo politico. La Commissione delle lotterie e delle scommesse rilascia autorizzazioni ed esercita la sorveglianza sulle lotterie e le scommesse (comprese le lotterie e le scommesse illegali in Svizzera e all'estero). La Commissione di ricorso è l'autorità giudiziaria intercantonale.

Secondo la Conferenza specializzata, il concordato garantisce che vengano corrette le lacune constatate dalla Confederazione. Esso permette segnatamente di esercitare una sorveglianza unitaria a livello nazionale e di coordinare le decisioni relative alle grosse lotterie e scommesse, di assicurare la separazione dei poteri tra autorità cantonali di ripartizione e società di lotterie e di garantire la necessaria trasparenza nella concessione di risorse. La Conferenza specializzata ritiene che i Cantoni, con l'elaborazione del concordato e le misure adottate (e in parte già attuate) abbiano raggiunto gli obiettivi pattuiti con il Consiglio federale, e propone al Governo di far valutare la situazione in ambito di lotterie e scommesse cinque anni dopo l'entrata in vigore del concordato intercantonale (ossia nel 2011). Auspica che la revisione della legge sulle lotterie resti in sospeso e invita la Confederazione a rispettare le competenze dei Cantoni. Chiede infine al Consiglio federale di prendere provvedimenti affinché in futuro l'UFG intervenga con moderazione, segnatamente nell'esercitare il suo diritto di ricorso contro determinate decisioni della Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse. Secondo la Conferenza specializzata, tale moderazione nell'esercizio del diritto di ricorso da parte dell'UFG deve permettere di lasciare sufficiente tempo e margine di manovra ai nuovi organi incaricati di rilasciare le autorizzazioni e di esercitare la sorveglianza, consentendo loro di elaborare e consolidare la propria prassi. Inoltre, in una lettera dell'8 aprile 2008 indirizzata al Consiglio fede-

-
- Ip. Hutter: Giochi d'azzardo online (06.3828);
 - Ip. Hutter: Monopolio delle lotterie (06.3829);
 - Ip. Hutter: Legislazione in materia di gioco d'azzardo (06.3830);
 - Ip. Giezendanner: Gioco a premi o lotteria? (07.3645)
 - Mo. Menétrey-Savary: Case da gioco e lotterie: controllo della pubblicità (07.3633)
 - I. Berberat: Lotterie. Quando il Consiglio federale intende assumersi le proprie responsabilità?



rale in corpore, la «Conférence Romande de la Loterie et des Jeux» si è lamentata del sensibile calo dei proventi che la Loterie romande, da lei controllata, è in grado di ridistribuire; tale diminuzione sarebbe dovuta all'Amministrazione federale che, ostacolando l'ammissione di nuovi giochi, ha cagionato costi di procedura, negli ultimi quattro anni, pari a un milione di franchi all'anno. La «Conférence Romande de la Loterie et des Jeux» esige pertanto che in futuro l'Amministrazione federale si astenga da qualsiasi intervento.

La Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse è operativa dal 1° gennaio 2007. Secondo i dati da essa forniti, da allora ha autorizzato una cinquantina di nuove lotterie e aperto numerosi incarti su attività illegali, in particolare riguardanti offerte estere di lotterie e scommesse su Internet. Anche la Commissione di ricorso ha iniziato la sua attività, trattando i primi ricorsi. Il concordato ha migliorato la situazione, rendendo più trasparente la distribuzione degli utili: ora i Cantoni devono infatti soddisfare criteri unitari. Per prendere in considerazione la prevenzione e la lotta alla dipendenza, i Cantoni hanno previsto che le società di lotterie devono, in virtù del concordato, versare lo 0,5 per cento del prodotto lordo dei giochi per la prevenzione e la cura della dipendenza dal gioco.

3. Altri sviluppi

3.1 Mercato svizzero delle lotterie e delle scommesse

Nel 2000 il mercato svizzero delle lotterie e delle scommesse ha generato un fatturato di 1,37 miliardi di franchi. Da allora il fatturato e i guadagni degli organizzatori di lotterie sono costantemente aumentati. Secondo la statistica in materia di lotterie pubblicata annualmente dall'UFG, nel 2006 è stato generato un fatturato di 2,8 miliardi di franchi. Il prodotto lordo dei giochi (differenza tra le poste giocate e le vincite versate) di Swisslos e Loterie Romande, imprese di lotterie controllate dai Cantoni, è stato di 929 milioni di franchi. 535 milioni di franchi sono stati messi a disposizione per sostenere progetti di utilità pubblica e di beneficenza. Di tale importo, 422 milioni di franchi sono confluiti nei fondi cantonali di lotterie, 89 milioni di franchi in fondi cantonali dello sport e 24 milioni sono stati destinati a diverse associazioni sportive (Swiss Olympic, il calcio e l'hockey su ghiaccio svizzeri e l'*Association pour le développement de l'élevage et des courses*). Le piccole lotterie organizzate in occasione di manifestazioni indipendenti (in particolare le lotterie organizzate da società) partecipano in misura molto limitata alla creazione del fatturato globale del mercato delle lotterie e delle scommesse.

3.2 Procedure giudiziarie

Quando ha deciso di sospendere la revisione della legge sulle lotterie, il Consiglio federale ha precisato che spettava in primo luogo alle autorità giudiziarie chiarire le questioni importanti nel settore delle lotterie e delle scommesse. Tali questioni giuridiche o di principio riguardano in particolare la delimitazione tra la legge sulle lotterie



e quella sulle case da gioco: si pensi segnatamente agli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo del tipo «Tactilo/Touchlot» o all'ammissibilità delle scommesse sportive quali lo «Sporttip» o il «PMU».

Alla fine del 2006 la CFCG ha emanato una decisione che ha posto termine alla procedura di classificazione degli apparecchi automatici da gioco «Tactilo» impiegati dalla Loterie Romande. Fondandosi su perizie tecniche e pareri giuridici, la CFCG ha vietato l'utilizzo di simili apparecchi al di fuori delle case da gioco concessionarie. La decisione della CFCG è stata impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale dalla Loterie Romande, da Swisslos e dai 26 Cantoni. Il procedimento è tuttora pendente.

Con la riforma giudiziaria e l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale, il DFGP ha ora la competenza di avvalersi di tutti i rimedi giuridici cantonali: potrebbe quindi costituirsi parte in una procedura dinanzi a tutte le istanze cantonali a condizione che la decisione cantonale sia suscettibile di derogare alla legislazione in materia di lotterie. Come finora il DFGP può altresì ricorrere al Tribunale federale contro tutte le decisioni cantonali di ultima istanza. Il DFGP ha delegato all'UFG questa competenza in materia di lotterie e scommesse. In quanto autorità di alta sorveglianza, l'UFG fa un uso prudente di tale competenza, avvalendosi soltanto se occorre chiarire una decisione di principio, prima che venga creato un precedente. L'UFG ha pertanto impugnato un'autorizzazione concessa dalla Commissione intercantonale delle lotterie e delle scommesse, nella causa «Keno Swisslos» in seguito chiamata «Wingo», poi «Ecco». Ha anche impugnato due autorizzazioni generali per la famiglia dei prodotti di lotteria commercializzati per mezzo di biglietti materiali. Attualmente tali procedure sono ancora pendenti.

3.3 Sviluppi tecnici, giuridici e politico-giuridici in Svizzera e all'estero

La rapida evoluzione tecnica, in particolare in materia di telecomunicazioni, si è ripercossa anche sui giochi d'azzardo. Grazie a Internet, alla telefonia mobile, alla televisione (interattiva) o a terminali in rete oggi è infatti possibile giocare a giochi d'azzardo in qualsiasi momento e quasi ovunque. I limiti che gli Stati pongono all'offerta di giochi in virtù del monopolio statale continuano a perdere importanza di fronte alle possibilità offerte da Internet. Il controllo da parte degli Stati è quindi di difficile attuazione. Grazie a Internet il giocatore è in grado di paragonare più facilmente i giochi d'azzardo offerti da ogni Paese (che si tratti di giochi proposti dallo Stato o, come accade sempre più spesso, da privati); i giocatori possono quindi scegliere i giochi che li attraggono di più e che ritengono sufficientemente affidabili. Attualmente tale tendenza riguarda in particolare le scommesse sportive, ma nel prossimo futuro potrebbe estendersi anche alle lotterie. Al momento è difficile prevedere quali saranno le conseguenze di questo sviluppo tecnologico per il mercato svizzero del gioco d'azzardo e quindi, indirettamente, anche per la legge sulle lotterie. La CFCG e la Conferenza specializzata preparano, ciascuna per la fine del 2008, un rapporto sui giochi d'azzardo offerti su Internet. I rapporti, che saranno trasmessi al Consiglio fe-



derale, dovrebbero fornire proposte sul futuro approccio da seguire in materia di offerta di giochi d'azzardo mediante i moderni mezzi di telecomunicazione e in materia di giochi d'azzardo illegali.

Da qualche tempo si assiste ad accese discussioni giuridiche sulla futura legislazione europea per il mercato dei giochi d'azzardo. La Commissione UE per il mercato interno ha avviato azioni nei confronti di numerosi Stati membri per violazioni contrattuali. Alla fine di gennaio 2008 è stata la volta della convenzione tedesca concernente i giochi d'azzardo («Glücksspielstaatsvertrag»), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e presenta peraltro numerosi punti in comune con il concordato intercantonale. Alla Corte di giustizia delle Comunità Europee (CGCE) e, più recentemente, anche alla Corte AELS⁶ sono state più volte sottoposte in via pregiudiziale questioni riguardanti l'ammissibilità di monopoli nazionali in materia di giochi d'azzardo. Nella sua giurisprudenza, la CGCE ha sostanzialmente ritenuto che l'offerta di giochi d'azzardo costituisce in linea di principio una libera prestazione di servizi, che le legislazioni nazionali possono limitare soltanto se gravi motivi di interesse generale lo giustificano. La CGCE ha riconosciuto i seguenti gravi motivi di interesse generale: limitare lo sfruttamento della passione per il gioco, debellare la dipendenza dal gioco e prevenire frodi e altri reati legati al gioco d'azzardo. La CGCE rileva che il conseguimento di proventi da destinare a scopi di utilità pubblica o di beneficenza può invece essere considerato unicamente come vantaggio accessorio, e non come vero motivo per giustificare monopoli o restrizioni statali. In una delle sue ultime sentenze, in re «Placanica», la CGCE ha ritenuto per esempio che l'Italia non può negare la concessione alla Stanley International Betting Ltd., società che ha ottenuto una licenza nel Regno Unito, motivando il suo rifiuto unicamente con il fatto che secondo il diritto italiano le società di capitale sono escluse dalla gara per l'attribuzione della concessione. I giudici hanno pure stabilito che «uno Stato membro non può infliggere sanzioni penali per il mancato rispetto di una formalità amministrativa, se lo Stato, in violazione del diritto comunitario, ha rifiutato o vanificato l'espletamento di tale formalità». Le attuali giurisprudenze della CGCE e della Corte AELS sono interpretate in modo diverso. Se i fautori di un'apertura del mercato vedono nella giurisprudenza delle due corti una conferma delle loro posizioni, chi si oppone a tale apertura interpreta le sentenze nel senso di una riprova dell'ammissibilità dei monopoli nazionali (statali) in materia di giochi d'azzardo.

Tenuto conto dell'attuale configurazione giuridica è vero che le decisioni delle corti europee non esplicano effetti giuridici diretti in Svizzera; tuttavia una liberalizzazione del mercato del gioco d'azzardo, in particolare negli Stati confinanti con il nostro Paese, aumenterebbe considerevolmente la pressione sul mercato svizzero.

⁶ Cfr. causa Schindler, CGCE, 24.3.1994, C-275/92;
Causa Zanetti, CGCE, 21.10.1999, C-67/98;
Causa Läärä, CGCE, 21.9.1999, C-124/97;
Causa Gambelli, CGCE, 6.11.2003, C-243/01;
Causa Placanica, CGCE, 6.3.2007, C-338/04
Causa Corte AELS E-1/06 (EFTA Surveillance vs. Regno di Norvegia)
Causa Corte AELS E-3/06 (Ladbrokes Ltd. vs. Governo di Norvegia)



Nell'ambito dei giochi d'azzardo, in diversi Paesi europei sono in atto sviluppi politici che potrebbero produrre effetti anche sul mercato svizzero. In Germania, la cui legislazione e il cui mercato sono analoghi a quelli svizzeri, è ad esempio in corso una dura lotta per la futura spartizione del mercato del gioco d'azzardo e si dibatte in particolare sulla questione dei monopoli statali. Il Regno Unito, alcune isole della Manica, Malta e Gibilterra hanno liberalizzato le loro legislazioni in materia di giochi online. Altri Stati come la Francia, l'Italia, l'Austria, la Svezia o il Principato del Liechtenstein stanno considerando la liberalizzazione, soprattutto sotto la pressione esercitata dall'UE e dal mercato. Si parte dal presupposto che una crescente liberalizzazione del mercato europeo permetterà di aumentare l'offerta di giochi, rendendola più attraente e quindi anche più conosciuta a un pubblico più vasto. In futuro le persone domiciliate in Svizzera giocheranno sempre di più all'estero: in primo luogo i mezzi tecnici attuali facilitano il gioco oltrefrontiera, inoltre i giocatori hanno meno scrupoli a giocare all'estero e infine la legge permette di partecipare a giochi organizzati all'estero a partire dalla Svizzera.

Il 22 aprile 2008 un comitato ha lanciato un'iniziativa popolare «Per giochi in denaro al servizio del bene comune»; se la raccolta di firme avrà successo, l'iniziativa susciterà un ampio dibattito sugli obiettivi che dovrà perseguire la futura regolamentazione dei giochi d'azzardo.

4. Conclusioni e seguito dei lavori

I Cantoni hanno concluso una convenzione tra loro. Le autorità intercantonali create in base a tale concordato sono operative dal 1° gennaio 2007. In questo breve lasso di tempo le nuove autorità non hanno ancora potuto consolidare sufficientemente la propria attività. Al momento attuale appare pertanto prematuro valutare l'efficacia delle misure adottate dai Cantoni. Nel frattempo questi ultimi hanno quindi chiesto alla Confederazione di concedere loro più tempo per consolidare una prassi in materia.

Quando ha deciso di sospendere provvisoriamente la revisione della legge sulle lotterie, il Consiglio federale ha sottolineato che il compito di chiarire le questioni importanti (questioni giuridiche e di principio) inerenti alla delimitazione tra la legge sulle lotterie e la legge sulle case da gioco spettava in primo luogo ai tribunali (questa delimitazione è importante per alcuni tipi di lotterie, apparecchi automatici da gioco e o scommesse sportive). Tale chiarimento giudiziale è attualmente in corso – in parte almeno. Il termine di cinque anni chiesto dai Cantoni permetterebbe probabilmente di pronunciarsi sul seguito dei lavori con cognizione delle prime e cruciali decisioni giudiziarie.

Il DFGP ritiene pertanto che ai Cantoni debba essere concesso tempo sufficiente per attuare le misure avviate e per potenziare le nuove strutture. La situazione nel campo delle lotterie e delle scommesse andrà valutata con un certo distacco per tenere meglio conto degli sviluppi nazionali e internazionali avvenuti nell'ambito dei giochi



d'azzardo. Il DFGP propone quindi di presentare al Consiglio federale entro la fine del 2011 un rapporto e proposte sul seguito dei lavori. Questi documenti, fondati sui risultati della valutazione, dovranno altresì affrontare argomenti e problemi in materia di lotterie e scommesse che la valutazione delle misure cantonali rischia di non poter considerare direttamente. A tale proposito occorrerà incaricare il DFGP di preparare un programma di valutazione nel corso del 2009. Il programma andrebbe allestito in collaborazione con gli altri dipartimenti interessati (in particolare il DFE, il DDPS e il DFF), la Conferenza specializzata e gli organi cantonali incaricati dell'esecuzione della legge sulle lotterie (Commissione intercantonale delle lotterie e scommesse, Commissione intercantonale dei ricorsi). La valutazione dovrebbe svolgersi nel corso del 2010 e nella prima metà del 2011.

Il DFGP approfitterà inoltre della valutazione e della preparazione del rapporto per esaminare nel dettaglio le questioni sollevate dagli interventi parlamentari, quali ad esempio l'unificazione e la riunione delle basi legali in materia di giochi d'azzardo⁷ o l'ammissione controllata di giochi d'azzardo online⁸ (a quel punto si conosceranno i rapporti sui giochi d'azzardo su Internet presentati dalla CFCG e della Conferenza specializzata). Lo stesso vale per il tenore e le possibili conseguenze dell'iniziativa popolare summenzionata, che se dovesse riuscire richiederà l'elaborazione di un messaggio entro ottobre del 2010 (entro aprile del 2011 se dovesse esserci un controprogetto).

Allegati

1. Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione (in tedesco e francese)
2. Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesezt, Zwischenbericht vom 30. September 2007 über die Umsetzung der zugesicherten Massnahmen zur Sistierung des Bundesgesetzes Lotterien und gewerbsmässige Wetten vom 8. Juni 1923
3. Rapport d'activité intermédiaire 2007 à l'attention de l'Office fédéral de la justice du 18 septembre 2007

⁷ Ip. Hutter: Legislazione in materia di gioco d'azzardo (06.3830)

⁸ Ip. Hutter: Giochi d'azzardo online (06.3828)